



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 10627 del 2020, proposto da

Vincenzo Lamarina, rappresentato e difeso dagli avvocati Vincenzo Rocco, Francesca Pia Testini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA:

- della graduatoria di merito e dichiarazione dei vincitori pubblicata il 15.10.2020, con supplemento straordinario n. 1/43 del Bollettino Ufficiale del Personale dal Ministero dell'Interno, nella quale il ricorrente è collocato alla posizione n. 677, con punteggio 29,681;
- della presupposta graduatoria di merito e dichiarazione dei vincitori, pubblicata

l'08.06.2020 con supplemento straordinario n.1/25 bis del Bollettino Ufficiale del Personale del Ministero dell'Interno;

- di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e consequenziale;
- e per la condanna ex art. 30 c.p.a. dell'Amministrazione resistente al risarcimento in forma specifica del danno.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2021 il dott. Alessandro Tomassetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che l'Amministrazione in data 23 dicembre 2020 ha trasmesso a mezzo pec al ricorrente il verbale n. 110 del 23 dicembre 2020, con il quale la Commissione esaminatrice ha riesaminato il punteggio ai titoli valutabili a seguito dell'istanza del 9 dicembre 2020 avanzata dal ricorrente;

- ritenuto che dal verbale risulta che al titolo "Master in criminologia" è stato attribuito il punteggio "2,00" e che, conseguentemente, il ricorrente ha acquisito il punteggio totale di 31,681 in luogo del precedente punteggio di 29,681;
- rilevato che, pur a seguito di tale rivalutazione, l'Amministrazione non ha provveduto alla modifica della graduatoria di merito ed alla eventuale convocazione del ricorrente al Corso di formazione;
- ritenuto – ferma restando, allo stato, l'acquiescenza della parte ricorrente alle ulteriori richieste di attribuzione di punteggio – di dover ordinare all'Amministrazione la rettifica della graduatoria e la valutazione in merito

all'avvio del ricorrente al Corso di formazione sulla base della nuova graduatoria;
- ritenuto di dover disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria tramite notifica per pubblici proclami mediante la pubblicazione sul sito web della Polizia di Stato di un sunto del ricorso nonché degli estremi della presente ordinanza, con l'indicazione nominativa di tutti i candidati collocati nella finale graduatoria e che a tale incumbente la parte ricorrente dovrà provvedere nel termine perentorio di giorni quaranta decorrente dalla data della notificazione ovvero, se anteriore, della comunicazione in via amministrativa della presente decisione, ulteriormente provvedendo, entro l'ulteriore termine perentorio di giorni venti dal completamento delle anzidette formalità di notificazione, al deposito della documentazione attestante il rispetto dell'incumbente in questione;

RITENUTO di fissare per la trattazione di merito del ricorso, l'udienza pubblica del 25 maggio 2021;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), dispone a carico delle parti gli incumbenti di cui in motivazione e fissa per la trattazione di merito del gravame l'udienza pubblica del 25 maggio 2021.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti ricorrenti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2021 con

l'intervento dei magistrati:

Salvatore Mezzacapo, Presidente

Alessandro Tomassetti, Consigliere, Estensore

Lucia Gizzi, Consigliere

L'ESTENSORE
Alessandro Tomassetti

IL PRESIDENTE
Salvatore Mezzacapo

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.